

**DETERMINAZIONE DSAI/22/2024/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 17 maggio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 228/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, recante “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*” e s.m.i. (di seguito: TICS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3” (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/idr (di seguito: deliberazione 235/2020/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 273/2020/S/idr (di seguito: deliberazione 273/2020/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2022, 298/2022/E/com (di seguito: deliberazione 298/2022/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-

- 4) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2024-2029 (MTI-4)” (di seguito: MTI-4);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
  - gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
  - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
  - la determinazione dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina (di seguito: ATI Messina) del 18 maggio 2022, n. 13 (di seguito: determinazione ATI Messina 13/2022);
  - la deliberazione dell’ATI Messina del 22 settembre 2023, n. 16 (di seguito: deliberazione dell’ATI Messina 16/2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, l’Autorità ha determinato d’ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 per alcune gestioni che ricadono nelle casistiche specificate all’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, tra cui A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.a. (di seguito: A.M.A.M. o società), gestore del servizio idrico integrato (SII) nella città di Messina, ricompresa nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 ATO 3 – ME, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell’articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati di cui alla medesima deliberazione; con la medesima deliberazione, l’Autorità ha specificato che il valore  $\vartheta$  pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{medio}$ ) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;
- l’articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, del MTI, prevede, in particolare, che il deposito cauzionale massimo possa essere determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lettera a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lettera b);
- l’articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 2, del MTI, prevede, per le utenze condominiali, che il deposito cauzionale massimo applicato da ciascun gestore è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa;

- l'articolo 39 del MTI, rubricato "Struttura dei corrispettivi", dispone che *"È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria"* (comma 2);
- l'articolo 13, comma 2, del TICSÌ estende l'obbligo del superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato anche agli usi diversi dal domestico;
- con la determinazione dell'ATI Messina 13/2022 sono state approvate le predisposizioni tariffarie MTC, MTI, MTI-2 e MTI-3 per il gestore A.M.A.M.;
- con la deliberazione dell'ATI Messina 16/2023 (trasmessa all'Autorità solo in data 23 febbraio 2024) è stato approvato l'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria MTI-3 per il gestore A.M.A.M.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al punto 3 della deliberazione 273/2020/S/idr, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, l'Autorità ha prescritto ad A.M.A.M.:
  - a. di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento, delle differenze tra le tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità con la delibera 228/2015/R/idr e le tariffe effettivamente applicate da A.M.A.M. per i consumi 2012-2015, laddove nella predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare entro i termini di cui alla deliberazione 235/2020/R/com, non sia stata già prevista la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
  - b. di applicare correttamente il deposito cauzionale alle utenze domestiche e condominiali in base alla vigente regolazione e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione della citata deliberazione 273/2020/S/idr, delle differenze tra i valori massimi dei depositi cauzionali consentiti dalla regolazione rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze condominiali e quelli effettivamente applicati alle suddette tipologie di utenze;
  - c. di introdurre, nei documenti di fatturazione, la componente tariffaria UI1 di cui alla deliberazione 6/2013/R/com e di versare, entro 180 giorni dalla comunicazione del citato provvedimento, gli importi dovuti relativi a tale componente per gli anni dal 2013 ad oggi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - d. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro dieci giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
- A.M.A.M. non ha provveduto a trasmettere all'Autorità entro i tempi assegnati dalla citata deliberazione 273/2020/S/idr, prova documentale dell'ottemperanza agli ordini sopra descritti;
- con la deliberazione 298/2022/E/com, l'Autorità ha successivamente approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettanti operatori, tra cui

A.M.A.M., già sottoposti a procedimenti sanzionatori e prescrittivi conclusi, allo scopo di verificare la conformità alla regolazione delle condotte successivamente tenute e inerenti ai precedenti accertamenti;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13-15 giugno 2023, una verifica ispettiva presso A.M.A.M.;
- in data 5 settembre 2023, la società ha inviato una nota (acquisita con prot. Autorità 55704) con la quale ha fornito informazioni e documentazione che si era impegnata a trasmettere in sede di verifica ispettiva;
- con nota dell’8 novembre 2023 (prot. Autorità 69393), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni alla società al fine di ottenere ulteriore documentazione ed informazioni in merito a quanto emerso a seguito della verifica ispettiva e della citata nota del 5 settembre 2023;
- con nota dell’8 novembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 69836) la società ha chiesto una proroga dei termini per rispondere alla citata richiesta di informazioni inviata nella medesima data, accolta dagli Uffici dell’Autorità con nota del 9 novembre 2023 (prot. Autorità 69880);
- la società ha riscontrato la richiesta di informazioni dell’8 novembre 2023 con nota del 21 novembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 73466), successivamente integrata dalle note del 5 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 76373) e del 17 aprile 2024 (acquisita con prot. Autorità 28142);
- con nota del 10 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 33163), l’ATI Messina ha inviato all’Autorità una nota relativa, tra l’altro, al punto 3.a del provvedimento prescrittivo di cui alla deliberazione 273/2020/S/idr;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata, oltre che della documentazione ivi acquisita e di quella trasmessa successivamente da A.M.A.M. con le citate note, è emerso che:
  - i. in violazione del punto 3.a della deliberazione 273/2020/S/idr, A.M.A.M. non ha provveduto alla restituzione agli utenti delle differenze tra la tariffa applicata e quella determinata d’ufficio, con la deliberazione 228/2015/R/idr, per gli anni 2012-2015 dal momento che l’ATI Messina non ha previsto nella predisposizione tariffaria MTI-3 dalla stessa originariamente approvata con la determinazione 13/2022 (acquisita in sede di verifica ispettiva), né nell’ambito dell’aggiornamento tariffario per le annualità 2022-2023 (approvata con la deliberazione 16/2023), la modulazione (entro il terzo periodo regolatorio) di opportune componenti negative di recupero di tutte le suddette differenze; tra l’altro, con la prima determinazione dell’ATI Messina 13/2022, sono stati approvati *a posteriori* per i medesimi anni 2012-2015, valori dei moltiplicatori tariffari diversi da 0,9 (punto 2.1 della *check list* e documento 2.1.a allegato, note di A.M.A.M. del 21 novembre 2023 e del 17 aprile 2024 e nota dell’ATI Messina del 10 maggio 2024);
  - ii. in violazione dell’articolo 4, commi 2 e 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituiti dall’articolo 34, commi 1 e 2, del MTI e in violazione del punto 3.b della deliberazione 273/2020/S/idr la società, come dalla stessa ammesso,

- non ha adeguato, per le utenze domestiche e condominiali, fino al 15 luglio 2023, il deposito cauzionale alla regolazione vigente e non ha disposto, fino al 2-3 dicembre 2023, la restituzione alle citate categorie di utenza delle differenze tra i valori massimi dei depositi cauzionali consentiti dalla regolazione e quelli effettivamente applicati alle medesime (punto 2.2 della *check list* e documento 2.2.c allegato nonché nota del 5 settembre 2023, del 21 novembre 2023 e file “08\_02\_TRA\_deposito3\_DEF\_20\_11\_2023” allegato e nota del 5 dicembre 2023 e relativi allegati);
- iii. in violazione del citato articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, del MTI la società ha applicato a categorie di utenze diverse da quelle domestiche e condominiali, fino al 15 luglio 2023, un deposito cauzionale forfetario e non commisurato ai valori dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (file “08\_02\_TRA\_deposito3\_DEF\_20\_11\_2023” allegato alla nota del 21 novembre 2023 e nota del 5 dicembre 2023 e relativi allegati);
- iv. in violazione dell’articolo 13, comma 2, del TICS, A.M.A.M. ha addebitato alle utenze non domestiche importi a titolo di consumo minimo impegnato, nelle fatture emesse dal 2019 al secondo bimestre 2023 (punto 2.2 della *check list* e documenti 3.1.d e 3.1.e allegati nonché tariffe “uso commerciale”, “uso costruzione” e “altri usi” pubblicate sul sito *internet* della società alla data del 23 agosto 2023, note del 5 settembre 2023, del 21 novembre 2023 e del 17 aprile 2024 e relativi allegati).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:



- i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società con le citate note del 5 settembre, 21 novembre, 5 dicembre 2023 e del 17 aprile nonché dell'ATI Messina con la nota del 10 maggio 2024, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità nonché ad una corretta fatturazione del servizio reso. La contestazione *sub i.* ha riguardato le tariffe relative agli anni 2012-2015. Con le citate note del 21 novembre e del 5 dicembre 2023, la società ha dichiarato e documentato di applicare a far data dal 15 luglio 2023 valori di deposito cauzionale conformi alla regolazione (contestazione *sub ii e iii.*) e di aver provveduto, con le fatturazioni del 2-3 dicembre 2023, a restituire agli utenti interessati dalla contestazione *sub ii.*, gli importi indebitamente applicati; in merito alla contestazione *sub iv.*, con la citata nota del 21 novembre 2023, la società ha dichiarato e documentato di aver disapplicato il "minimo impegnato" nei confronti degli utenti non domestici, a far data dalla fatturazione del terzo bimestre 2023;
  - in merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* si rileva quanto segue: con riferimento alla violazione *sub i.*, si prende atto di quanto deliberato e

dichiarato dall'ATI Messina, fatte salve le verifiche che verranno successivamente effettuate dall'Autorità in sede di approvazione della predisposizione tariffaria; al riguardo occorre rilevare che, con la deliberazione 16/2023, l'ATI Messina ha approvato l'aggiornamento tariffario biennale 2022-2023 ai sensi del MTI-3 e, in particolare, la relazione istruttoria di accompagnamento e il *tool* di calcolo; dalla citata relazione istruttoria emerge che si intende “*dare attuazione al provvedimento sanzionatorio 273/2020/S/Idr laddove al punto 3.a si richiama la quantificazione del differenziale tra la tariffa applicata e la tariffa determinata d'ufficio per gli anni 2012-2015*” (paragrafo 2) e che, come annotato nella tabella al paragrafo 3.1.2 “*Valorizzazione delle componenti del VRG*”, i conseguenti conguagli negativi vengono rimandati all'MTI-4; tuttavia, l'importo dei conguagli non è stato calcolato in base alle differenze tra la tariffa applicata e quella determinata d'ufficio per gli anni 2012-2015, bensì considerando “*il teta di entrata del biennio  $\theta^{2018\ 2019} = 0,9$* ”; per tali ragioni, anche alla luce delle interlocuzioni avute con gli Uffici dell'Autorità, l'ATI Messina con la successiva nota del 10 maggio 2024 ha dichiarato, a parziale rettifica di quanto riportato nella relazione istruttoria dell'aggiornamento MTI-3, che “*con l'aggiornamento del piano economico finanziario di AMAM Spa per il quarto periodo regolatorio l'ATI provvederà a dare pieno adempimento alle prescrizioni della procedura sanzionatoria apportando gli opportuni correttivi al conguaglio da restituire agli utenti*”; in merito alla contestazione *sub iii.*, con la citata nota del 5 dicembre 2023, la società ha dichiarato e documentato di aver restituito agli utenti interessati dalla violazione, gli importi addebitati eccedenti il deposito cauzionale conforme alla regolazione; inoltre, con riferimento alla violazione *sub iv.*, ad oggi, la società non ha ancora documentato la restituzione degli importi fatturati in eccesso alle utenze non domestiche i cui consumi (effettivi o stimati sulla base dei consumi medi) erano inferiori al consumo minimo impegnato;

- in merito alla *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata sanzionata, con la citata deliberazione 273/2020/S/idr, per violazioni della regolazione tariffaria del SII;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 34.997.864;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 172.200 (centosettantadue miladuecento).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la restituzione degli importi fatturati in eccesso alle utenze non domestiche, i cui consumi



(effettivi o stimati sulla base dei consumi medi) erano inferiori ai volumi addebitati a titolo di consumo minimo impegnato (violazione *sub* iv.), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni della regolazione del servizio idrico integrato e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 172.200 (centosettantadue miladuecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previa documentazione delle restituzioni di cui alla violazione contestata al punto *sub* iv., del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4. i., previa documentazione delle restituzioni di cui alla violazione contestata al punto *sub* iv. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della

Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.a. (P.IVA 01937820833) mediante PEC all'indirizzo [amamspa@pec.it](mailto:amamspa@pec.it), all'ATI Messina mediante pec all'indirizzo [atiacquemessina@pec.it](mailto:atiacquemessina@pec.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 17 maggio 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*